Sintesi C-149/19 - 1

Causa C-149/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

22 febbraio 2019

Giudice del rinvio:

Okresný súd Bratislava V (Slovacchia)

Data della decisione di rinvio:

21 febbraio 2019

Imputato:

R.B.

Oggetto del procedimento principale

Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Interpretazione della direttiva 2012/13/UE – Articoli 4 e 8, paragrafo 2 – Interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 6, 47, 48 e 49 – Diritto della persona arrestata di accedere al fascicolo – Mancato accesso a tutte le informazioni scritte – Impossibilità di impugnare l'omessa comunicazione di tali informazioni – Imputazione di un reato particolarmente grave – Interpretazione della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio – Conformità al diritto dell'Unione di una disposizione del codice penale che non consente al giudice di infliggere una pena detentiva di durata inferiore a 20 anni

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1) Se sia conforme agli articoli 4 e 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in prosieguo: la «direttiva 2012/13/UE»), al diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all'articolo 6 della

Carta dei diritti fondamentali dell'UE (in prosieguo: la «Carta»), ai diritti della difesa di cui all'articolo 48, paragrafo 2, della Carta nonché al diritto ad un equo processo di cui all'articolo 47 della Carta la circostanza che le autorità nazionali non comunichino in forma scritta alla persona arrestata, durante il periodo di detenzione, tutte (ovvero completamente) le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (in particolare, il diritto di accesso al fascicolo) né consentano di impugnare una tale omissione di informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. In caso di risposta negativa a tale questione, se tale violazione del diritto dell'Unione europea influisca, in qualsivoglia fase del procedimento penale, sulla legittimità della privazione della libertà personale mediante arresto e custodia cautelare, oltre che sulla legittimità del mantenimento in detenzione.

Se sia conforme all'articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI del 2) Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli articoli 82 e 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al diritto ad un equo processo sancito all'articolo 47 della Carta, al principio della proporzionalità delle pene sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta nonché ai principi di proporzionalità, di unità, di efficacia e di prevalenza del diritto dell'Unione una disposizione nazionale, come l'articolo 172, paragrafo 4, del codice penale slovacco, che sanziona il traffico illecito di stupefacenti, la quale non consente al giudice di infliggere una pena detentiva di durata inferiore a 20 anni, senza possibilità di tener conto del principio d'individualità delle pene. Se, ai fini di una risposta a tale questione, rilevi il fatto che il traffico illecito di stupefacenti non sia stato commesso da un'organizzazione criminale ai sensi del diritto dell'Unione europea.

Motivi per il procedimento pregiudiziale d'urgenza

Il giudice del rinvio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, chiede alla Corte di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d'urgenza, in quanto si tratta di un procedimento penale che si trova in una fase immediatamente precedente alla pronuncia della sentenza e nell'ambito del quale è stata adottata una misura cautelare restrittiva, la custodia cautelare del sig. R.B. è tuttora in corso e il mantenimento in detenzione dipende dalla risposta che la Corte fornirà. Egli fa riferimento alle sentenze del 12 agosto 2008, Santesteban Goicoechea, C-296/08 PPU, EU:C:2008:457; del 1° dicembre 2008 Leymann e Pustovarov, C-388/08 PPU, EU:C:2008:669; del 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741; del 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, C-61/11 PPU,

EU:C:2011:268; e del 27 ottobre 2016, Milev, C-439/16 PPU, EU:C:2016:818. Il giudice del rinvio richiama l'attenzione anche sulla causa C-105/10 PPU, Gataev a Gataeva, trattata con procedimento d'urgenza.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea, articolo 4, paragrafo 3

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»): articoli 82 e 83, paragrafo 1

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articoli 6, 47, 48, paragrafo 2, 49, paragrafo 3, e 51

Direttiva 2012/13: considerando da 9 a 11, articoli 3, paragrafo 1, lettera c), 4 e 8, paragrafo 2

Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio: considerando 5 e articolo 4

Proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [COM/2012/0193), final – 2012/0193 (COD)], paragrafo 4 del punto 1.1, della relazione accompagnatoria

Disposizioni nazionali fatte valere

Legge n. 300/2005, codice penale, e successive modifiche (in prosieguo: «codice penale»)

Articolo 39 Riduzione eccezionale della pena

- (1) Qualora, tenuto conto delle circostanze del caso o della situazione dell'autore del reato, il giudice consideri che l'applicazione della sanzione penale prevista dalla presente legge sia per quest'ultimo sproporzionatamente severa, ... può irrogargli una pena anche inferiore alla pena minima edittale... [secondo il giudice del rinvio si tratta ad esempio delle ipotesi in cui dall'autore del reato dipenda una famiglia numerosa, di malattie incurabili o gravi, di eccessiva lunghezza del procedimento penale di durata di almeno 8 anni non imputabile all'imputato etc.]
- (2) Il giudice può ridurre la pena al di sotto della pena minima edittale prevista dalla presente legge anche se condanna l'autore del reato
- a) per atti preparatori di un reato o per tentativo di reato...
- b) che in misura rilevante ha contribuito a far luce su un reato commesso a beneficio di un gruppo criminale o terroristico o aiutato a prevenire un [tale] reato

- c) che ha commesso il reato in stato di ridotta capacità di intendere e di volere, e... disponendo al contempo un trattamento terapeutico [il giudice può irrogare una pena] di durata inferiore...
- d) in un procedimento vertente su un accordo di riconoscimento della colpevolezza e di accettazione della pena oppure
- e) che ha partecipato in misura particolarmente rilevante all'accertamento di [reati] di corruzione..., di costituzione, organizzazione e sostegno di un gruppo criminale... [oppure] di un gruppo terroristico... [oppure all'identificazione o alla condanna dell'autore di tali reati].
- (3) Nell'irrogare una pena al di sotto della pena edittale prevista dalla legge, il giudice non può tuttavia infliggere

. . .

b) una pena detentiva inferiore a otto anni, se... la soglia minima della pena detentiva è almeno 15 anni

. . .

(4) Nel procedimento vertente su un accordo di riconoscimento della colpevolezza e di accettazione della pena il giudice può irrogare una pena detentiva inferiore di un terzo rispetto alla pena edittale minima...

Articolo 172 Fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, veleni o precursori, loro detenzione e loro traffico

- (1) Colui che illecitamente
- a) produce,
- b) importa, esporta, trasporta o fa trasportare,
- c) acquista, vende, scambia, procura o
- d) detiene per un qualsiasi periodo di tempo sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, veleni o precursori, o agisca come intermediario in tale attività, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

•••

(4) È punito con la reclusione da venti a venticinque anni o con la pena dell'ergastolo l'autore del reato previsto all'articolo 1

...

c) in grandissima entità [secondo la richiesta di rinvio al giudizio R.B. ha commesso il reato in grandissima entità].

Legge n. 301/2005, codice di procedura penale, e successive modifiche (in prosieguo: «codice di procedura penale»)

Articolo 34, paragrafo 6: L'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale fornisce prontamente alla persona imputata, che sia detenuta o arrestata, una comunicazione dei diritti in forma scritta; tale atto è verbalizzato. La persona imputata ha la facoltà di conservare tale comunicazione per tutto il periodo in cui è privata della libertà.

Articolo 69, paragrafo 1: La persona imputata, il difensore, la persona offesa dal reato, l'interessato... e il Pubblico ministero in caso di pendenza di procedimento giurisdizionale... hanno la facoltà di consultare il fascicolo,..., di estrarne informazioni e fare annotazioni nonché di procurarsi copia della documentazione o di sue parti a proprie spese;

Articolo 85, paragrafo 1: La persona sospettata di un reato può essere tratta in arresto da un agente di polizia se sussiste uno dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare detentiva..., ovvero se trattasi di persona sospettata..., quand'anche a suo carico non sia stato ancora formulato alcun capo di imputazione. Per procedere all'arresto è necessaria la previa autorizzazione del Pubblico ministero. In mancanza di tale autorizzazione è possibile procedere all'arresto solo se ne sussiste urgenza e non è possibile attendere l'autorizzazione preventiva, in particolare perché la persona è stata colta in flagranza di reato o si è data alla fuga.

Articolo 85, paragrafo 2: Chiunque può limitare la libertà personale di una persona che è stata colta nell'atto di commettere reato, o subito dopo, se ciò si rende necessario per verificarne l'identità, impedirne la fuga, raccogliere una prova o prevenire ulteriori reati; [chi ha proceduto all'arresto] è però obbligato a consegnare immediatamente tale persona alle forze dell'ordine, al corpo della polizia militare o al corpo dell'amministrazione doganale.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- In data 24 luglio 2017, conformemente all'articolo 85, paragrafo 1 del codice di procedura penale, gli agenti del corpo di polizia slovacca, con l'autorizzazione del Pubblico ministero, hanno tratto in arresto il sig. R.B.
- Il sig. R.B. è stato imputato di due fatti commessi in concorso materiale: (i) fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, veleni o precursori, loro detenzione e loro traffico ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, lettere c) e d), e paragrafo 4, lettera c), del codice penale per aver procurato e detenuto circa 2 kg di cocaina, 4,5 g di marijuana e 3 pastiglie MDMA [metilenediossimetanfetamina (extasy)]; possesso e traffico illeciti di armi ai sensi

dell'articolo 294, paragrafo 2 del codice penale in concorso formale con il possesso e traffico illeciti di armi ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 1, del codice penale, perché senza l'autorizzazione deteneva un fucile di marca Maverick, modello 88 e 50 proiettili.

Il sig. R.B. finora non è stato condannato in via definitiva e non è imputato come membro di un'organizzazione criminale, di un'associazione a delinquere, o di un gruppo terroristico. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 27 luglio 2017 è stata disposta la custodia cautelare del sig. R.B.; tuttora in corso.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 4 Secondo il parere della difesa la comunicazione scritta consegnata al sig. R.B. durante l'arresto non conteneva tutte le informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/13/UE, in particolare non dava atto del diritto dell'arrestato, non ancora imputato, di accedere al fascicolo. La difesa contesta anche la mancata informativa sul diritto di impugnare l'omissione di informazioni. Il sig. R.B. non ha reso alcuna dichiarazione relativamente al fatto; egli contesta la sproporzionalità della pena alla luce del diritto dell'Unione. Al contempo invoca l'effetto diretto della direttiva 2012/13 che la Repubblica slovacca avrebbe recepito in modo non corretto.
- Il Pubblico ministero rileva che, tenuto conto del concorso di reati, ai sensi della normativa nazionale dev'essere irrogata una pena nella fascia alta della cornice edittale, ovvero fino a 25 anni. Per il caso di accordo sulla colpevolezza e sulla pena egli propone una pena detentiva di 20 anni cumulata alla pena del sequestro del patrimonio e l'applicazione di misure di sicurezza. Il sig. R.B. contesta la tesi del pubblico ministero.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Secondo il giudice del rinvio è indubbio che nel caso di specie trovano applicazione il diritto dell'Unione e la Carta, pertanto egli fa riferimento alla conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott nelle cause C-73/16, Puškár, EU:C:2017:253, punti 29, 30 e 50, e C-122/15, C, EU:C:2016:65, punto 62. Il giudice del rinvio fa riferimento anche all'articolo 51 della Carta e al punto 25 della sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa (C-206/13, EU:C:2014:126), nonché alla sesta questione formulata nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Rethymnis (Grecia) il 17 agosto 2016, nella causa C-475/16 nel procedimento penale a carico di K.

Sulla prima questione

- La persona arrestata non ancora imputata, ai sensi della normativa nazionale non beneficia del diritto di accesso al fascicolo e questo diritto non spetta nemmeno al suo difensore. Con la prima questione il giudice del rinvio vuole chiarire se l'omessa notifica di informazioni complete e precise ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2012/13 influisca sulla legittimità dell'arresto e della custodia cautelare. Il giudice del rinvio ritiene che l'inosservanza di detta direttiva non può rendere illegittima la custodia cautelare o l'arresto. Né un'informativa incompleta né l'inosservanza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 possono essere motivo di illegittimità della custodia cautelare o dell'arresto. Inoltre, il fatto che si tratti di un reato particolarmente grave, è un elemento essenziale della custodia cautelare.
- Secondo il giudice del rinvio, alla direttiva 2012/13 non è possibile attribuire un effetto diretto. Sebbene la persona arrestata non ancora imputata non ha il diritto di accesso al fascicolo ai sensi della normativa nazionale, nel caso di specie, in un secondo momento, l'imputazione è stata formulata e il sig. R.B. in qualità di persona imputata beneficiava già di siffatto diritto ed è stato informato sullo stesso.

Sulla seconda questione

- On la seconda questione, il giudice del rinvio vuole chiarire se le pene previste dalla normativa nazionale siano conformi all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, che sancisce il diritto a pene proporzionate. Egli chiede anche che sia chiarito se una siffatta configurazione della pena soddisfi la decisione quadro del Consiglio 2004/755/GAI.
- L'armonizzazione dei reati in materia di stupefacenti è direttamente prevista dall'articolo 83 TFUE e la lotta contro tale fenomeno criminale ha dimensione transnazionale e appartiene agli obiettivi comuni dell'Unione. Il giudice del rinvio constata una differenza tra le sanzioni penali a livello degli Stati membri che a suo parere può, da una parte, comportare lo spostamento della criminalità sul territorio di un altro Stato membro e, dall'altra, pregiudicare un approccio uniforme alla prevenzione della criminalità e al reinserimento sociale degli autori dei reati.
- Il giudice del rinvio fa riferimento alle difficoltà connesse al riconoscimento di siffatte decisioni e al principio d'individualità delle pene. Ritiene che l'unica possibilità legittima di personalizzazione della pena sia la riduzione eccezionale della pena in applicazione dell'articolo 39, paragrafi 1,2 e 3 del codice penale con il quale si riduce la soglia minima della pena edittale. In altri casi la riduzione eccezionale della pena non è possibile.
- 12 Il giudice del rinvio ritiene che la pena, che egli è tenuto infliggere ai sensi delle disposizioni della normativa nazionale, sia sproporzionatamente severa. Egli mette in discussione la soglia minima della pena. Il giudice del rinvio rileva che

nell'ambito della personalizzazione della pena non può tenere conto di circostanze fondamentali per il recupero dell'autore del reato e il suo reinserimento sociale, ad esempio del fatto che l'imputato non ha precedenti penali e che la pena deve colpire il meno possibile la moglie e i figli minorenni dell'imputato.

- Il giudice del rinvio esprime seri dubbi sul fatto che una siffatta politica penale contribuisca effettivamente al perseguimento degli obiettivi dell'Unione quale il recupero dell'autore del reato, il suo reinserimento sociale e quindi anche la prevenzione di questo tipo di reati. In altri termini, se una siffatta politica soddisfi le esigenze della lotta alla criminalità nel settore degli stupefacenti o, se la prevenzione e la repressione dei reati in detto settore nonché il reinserimento sociale dei condannati siano solo spostati verso altri Stati membri dell'Unione.
- Il giudice del rinvio richiama le conclusioni dell'avvocato generale Yves Bott nella causa C–171/16, Beškov, EU:C:2017:386, punti da 30 a 37, da 46 a 51, nelle quali si indica che una pena sproporzionata finirà col portare non al reinserimento sociale, bensì ad una ribellione e ad una recidiva. Mette in evidenza anche le osservazioni formulate dall'Austria nella causa C–510/2017, secondo cui l'articolo 49 paragrafo 3 della Carta osta ad una normativa nazionale che nella fattispecie prevede una pena edittale compresa tra 15 e 20 anni concedendo la riduzione della soglia minima della stessa solo in presenza di circostanze eccezionali ben definite.
- Esso fa riferimento pure al quarto paragrafo del punto 1.1. della relazione alla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [COM/2012/0363 final 2012/0193 (COD)], secondo cui le divergenze tra le pene edittali incidono negativamente sull'efficacia delle politiche dell'Unione tese a difenderne gli interessi finanziari. Secondo il giudice del rinvio, nella proposta di direttiva viene invocata l'armonizzazione delle pene e richiamata l'attenzione sulla diversità delle sanzioni penali. Anche se tale proposta verte sulla lotta contro le frodi fiscali, quest'ultima e la lotta al traffico di stupefacenti trovano un fondamento normativo comune nell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.
- Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità di detta sanzione penale con l'articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI, in combinato disposto con il considerando 5 di quest'ultima, secondo cui le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e per stabilire l'entità della pena, si dovrebbe tener conto degli elementi di fatto quali i quantitativi e il tipo degli stupefacenti oggetto di traffico e l'eventuale commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale.
- Esso fa anche riferimento al punto 48 della sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C–477/14, EU:C:2016:324 indicando che la normativa nazionale non può contrastare col principio di proporzionalità il quale impone che la misura sia necessaria, appropriata e proporzionata rispetto all'obbiettivo perseguito. Richiama inoltre il punto 50 delle conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott nella causa C–73/16, Puškár, EU:C:2017:253, secondo cui il principio di

proporzionalità è parte del principio di effettività ed esso vi trova espressione nel limite costituito dal grado eccessivo di difficoltà.

- Il giudice del rinvio richiama poi il punto 41 della sentenza dell'8 maggio 2014, H.N, C-604/12, EU:C:2014:302, indicando che in base al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, ove manchino disposizioni dell'Unione applicabili, l'ordinamento giuridico interno disciplina le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione.
- Esso richiama infine il punto 14 della sentenza del 14 dicembre 995, Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, il punto 66 della sentenza del 10 aprile 2003, Steffensen, C-276/01, EU:C:2003:228, e il punto 42 della sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C-429/15, EU:C:2016:789, in base ai quali rileva che la Corte ha costantemente dichiarato che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti dell'Unione, dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali; sotto tale profilo si devono considerare, eventualmente, i principi alla base dell'ordinamento giuridico nazionale, ad esempio i principi della tutela dei diritti della difesa, della certezza del diritto e del regolare svolgimento del procedimento.